



## TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

### Ufficio del giudice per le indagini preliminari e del giudice della udienza preliminare

#### Ordinanza di archiviazione

#### artt. 408, 409 e 410, c.p.p.

Il Tribunale ordinario di Teramo, in persona del G.I.P. Dott. Marco Procaccini, sul procedimento penale di cui sopra, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14.01.2025, ritenuto e rilevato – premessa la integrità del contraddittorio (peraltro, stando a certa, condivisibile giurisprudenza di legittimità, in questa sede, financo la omessa notifica dell’avviso della udienza camerale al prevenuto/ai prevenuti non determina, persino nelle diverse ipotesi, qui però non ricorrenti, di cd. imputazione coatta, alcuna invalidità, sul punto, si considerino, quantomeno, C. 2012/10877, C. 2015/6807, C. 2016/47613 e C., sezione seconda, 21.03.2017, cosicché la questione, peraltro, non sollevata da alcuno, è, ai presenti fini, del tutto irrilevante, oltre che assorbita e/o sanata stante l’esito totalmente abdicativo, quindi, non *ex art. 131 bis*, c.p., caratterizzante il presente procedimento penale), letti gli atti e sentiti i soggetti ivi intervenuti -:

- che, nell’ambito della presente sede, il perimetro di cognizione dello Scrivente è circoscritto ai soggetti qui formalmente iscritti come prevenuti e/o come persone offese e ai fatti/reati parimenti formalmente iscritti, anche per come indicati all’interno della richiesta di archiviazione – quindi, non ci si occuperà, non rientrando ciò nei poteri dello Scrivente, di altri reati e/o di altri soggetti a cui carico porre il reato/i reati di cui trattasi e/o di ulteriori e diverse persone offese -, pena la abnormità dei relativi eventuali provvedimenti, sul punto, si considerino le condivisibili SS.UU. 2018/40984;
- che l’unico reato/gli unici reati qui scrutinabile/i è/sono quello/i risultante/i, nell’ambito della presente sede, come formalmente iscritto/i, ovverosia, trattasi del/i reato/i di cui agli **art. 624 bis**, c.p.;
- che, però, dalla disamina degli atti, soprattutto, della documentazione e delle dichiarazioni qui presenti, emerge, in via del tutto assorbente: **01)** che le dichiarazioni rese, sul punto, dalla persona offesa non trovano sufficienti elementi di riscontro esterno, anzi, venendo, sempre in via esterna, sostanzialmente smentite; **02)** che, infatti, oltre alla circostanza secondo cui le convocazioni di cui trattasi sono anteriori, almeno per parte, alla riferita – da parte dell’opponente – aggressione in suo danno, l’opponente, che, peraltro, verosimilmente, si era già in precedenza allontanato, con il suo nucleo familiare, senza, però, restituire le chiavi – verosimilmente, disponendo di altre sistemazioni -, nonostante i ripetuti inviti, non recuperava, tra le altre cose, i propri beni né lasciava l’appartamento con la relativa restituzione delle chiavi, tanto che gli operatori erano costretti, nei limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi, a recuperare e/o a rimuovere tali beni; **03)** che, peraltro, gli operatori si mostravano disponibili al rilascio, in favore dell’avente diritto, di tali beni, negando, al contempo, di essere entrati nella disponibilità di altri beni rivendicati dall’opponente -e, in senso contrario a ciò, non vi sono elementi -; **04)** che, allora, trattasi, se del caso, di vicenda procedimentale presentante rilievo civile e, comunque, non penale;
- che, una volta accertato tutto quanto sopra, è, ai presenti fini, non utile, ultroneo, sovrabbondante, superfluo ed esplorativo porre in essere la ulteriore attività di indagine

- richiesta in sede di atto di opposizione – in effetti, non è possibile dare corso, in questa sede, a elementi di mero sospetto -;
- che, in ogni caso, quanto alle attività istruttorie e/o ai mezzi di prova indicati in sede di atto di opposizione, giova precisare come le relative richieste non debbano essere accolte, e ciò, già siccome – in disparte la decisività e la non superabilità di quanto sopra -: **01)** la persona offesa già rendeva, sul punto, proprie dichiarazioni, in atti, cosicché è certamente superfluo procedere a una sua nuova escussione – in linea più generale e per le stesse ragioni, è certamente superfluo procedere a una nuova assunzione delle persone già sentite in atti -;
  - 02)** l'assunzione dei prevenuti non è un vero e proprio mezzo di prova; **03)** in ogni caso, le attività istruttorie ulteriori venivano indicate, in sede di atto di opposizione, in modo alquanto generico, infatti, facendosi riferimento, al più, all'assunzione di dichiarazioni da parte di potenziali dichiaranti neppure però compiutamente indicati a livello di generalità personali minime – nome, cognome, luogo e data di nascita – e su circostanze di fatto neppure indicate in modo specifico – e, in ogni caso, a tutto concedere, concernenti asserite condotte vessatorie poste in essere, dai prevenuti, in danno dell'attuale opponente – almeno, così sembra, condotte, però, queste, ai presenti fini, del tutto irrilevanti, siccome riguardanti, per l'appunto, comportamenti di natura vessatoria, tuttavia, qui non contestati -, cosicché neppure è sostanzialmente possibile accertarne la concreta rilevanza ai presenti fini – peraltro, almeno taluni di tali potenziali dichiaranti sono legati da rapporti qualificati con l'opponente, non trattandosi, allora, di soggetti ai presenti fini neutrali e/o indifferenti -;
  - che, del resto, è pure significativo che almeno parte di tali richieste, quindi, esplorative, veniva effettuata solo in sede di atto di opposizione all'archiviazione e non prima – e le deduzioni sul punto svolte sono generiche, oltre che non provate -;
  - che, per il resto, l'atto di opposizione di cui trattasi si generalmente risolveva, in buona sostanza, in una globale critica delle argomentazioni e delle conclusioni, di carattere abdicativo, cui giungeva il Pubblico Ministero in sede, globale critica, però, ai presenti fini non rilevante, e ciò, già a livello formale/procedurale/procedimentale;
  - che, allora, in sede di atto di opposizione, ci si sostanzialmente limitava a indicare/delineare/descrivere una alternativa ricostruzione degli accadimenti, senza, però, offrire, a sostegno, alcun significativo elemento a riscontro;
  - che, in ogni caso, laddove vi siano dei seri contrasti, dichiarativi, tecnici e/o di altro genere, magari irrimediabili - e, in questa sede, al più, sono presenti tali seri (e irrimediabili) contrasti -, l'esito, anche alla luce della recente riforma cd. Cartabia, non potrebbe che essere liberatorio - anzi, quello da ultimo menzionato è proprio uno dei casi, tipici, in cui opera la nuova regola di giudizio (liberatoria) sottesa alla riforma stessa -;
  - che, pertanto, alla luce di quanto sopra, non venendo in rilievo concreti quanto effettivi elementi di novità rispetto al materiale già vagliato dal Pubblico Ministero in sede, deve certamente concludersi come non sussistono qualificati elementi per addivenire a una pronuncia di condanna dei prevenuti, peraltro, soggetti formalmente incensurati e/o, comunque, non gravati in maniera specifica – cd. riforma Cartabia -;
  - che, quindi, pure richiamando, siccome condivisibili, le memorie difensive riferibili ai prevenuti e qui in rilievo, occorre provvedere in senso interamente abdicativo;
  - che, allora, deve concludersi nel senso della totale infondatezza dell'atto di opposizione qui in rilievo, della totale infondatezza delle notizie di reato qui in rilievo e della totale infondatezza della richiesta di archiviazione sempre qui in rilievo – dovendosi comunque ricordare come l'esito di archiviazione non sia massimamente stabile, esistendo, infatti, nel nostro ordinamento, anche l'istituto della riapertura delle indagini -;
  - considerati gli artt. 408, 409 e 410, c.p.p.;

**P.Q.M.**

- A) **RIGETTA**, integralmente, l'atto di opposizione all'archiviazione qui spiegato – la opposizione all'archiviazione qui spiegata -;
- B) **DISPONE/DECRETA/ORDINA** la integrale archiviazione del presente procedimento penale - perché il fatto non sussiste -;
- C) considerati gli artt. 300 e 306, c.p.p., **DICHIARA/DISPONE/ORDINA** la immediata estinzione, la immediata perdita di efficacia e la immediata cessazione di qualsivoglia misura cautelare personale – di qualsivoglia misura di ricovero provvisorio *ex art. 73, c.p.* e di qualsivoglia misura di sicurezza personale - eventualmente emesse e applicate, nell'ambito del presente procedimento penale, a carico di tutti i soggetti formalmente indagati/imputati nell'ambito del presente procedimento penale, in ogni caso, in atti, meglio generalizzati, e, pertanto, **DISPONE/ORDINA** la immediata scarcerazione e la immediata liberazione di tutti i soggetti formalmente indagati/imputati nell'ambito del presente procedimento penale e, in ogni caso, **DICHIARA/DISPONE/ORDINA** la immediata cessazione di qualsivoglia misura cautelare personale – di qualsivoglia misura di ricovero provvisorio *ex art. 73, c.p.* e di qualsivoglia misura di sicurezza personale - eventualmente emesse e applicate, nell'ambito del presente procedimento penale, a carico di tutti i soggetti formalmente indagati/imputati nell'ambito del presente procedimento penale, comunque, in atti, meglio generalizzati, se non ristretti per altra causa;
- D) **DISPONE** restituirsi gli atti al Pubblico Ministero in sede;
- E) **AUTORIZZA**, sin da ora, il rilascio di copie dietro istanze provenienti dai soggetti interessati.

Teramo, il 16.01.2025

Il G.I.P.

Dott. Marco Procaccini